

COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 27-03-18

Oggetto: Approvazione Regolamento Entrate Tributarie Comunali

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:43 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Straord.urgenza** – in Prima convocazione.

Sono presenti all'appello nominale:

PORCU GIACOMO	P	PIBIA ANDREA	A
Mua Michela	P	FODDIS MICHELA	P
Pani Sara	P	COSSU PATRIZIO MARIA	P
Onali Andrea	P	MURATORE GIUSEPPE	P
Soriga Antonello	P	COGHE FERDINANDO	P
ENA CESARE	P	FENU ENRICO	P
Pillitu Marco	P	ANGIONI TOMASO	A
MELIS FEDERICA GIUSEPPA	P	SCALAS GIOSUE'	P
PLANU ANDREA	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CUCCU MICHELE

Il Presidente PORCU GIACOMO constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

ENA CESARE
FODDIS MICHELA
SCALAS GIOSUE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo il quale il termine ultimo per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali è la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che la disposizione di cui sopra stabilisce, inoltre, che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013;

VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento sulla Tassa occupazioni ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2007 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/03/2007 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento relativo all'Addizionale Comunale all'IRPEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2007 e s.m.i.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACCERTATO CHE l'Ente, pur essendo dotato di appositi Regolamenti che disciplinano i singoli tributi comunali, è sprovvisto di apposito e generale Regolamento delle entrate tributarie;

RITENUTO NECESSARIO provvedere in merito all'adozione del Regolamento delle Entrate Tributarie al fine di dettare una disciplina organica che detti regole precise in merito ad alcuni aspetti di carattere generali applicabili a tutte le entrate di carattere tributario;

ACQUISITO il verbale della Commissione Regolamenti n 12 del 19/01/2018, allegato alla presente, che ha esaminato la bozza relativa al Regolamento delle entrate oggetto della presente proposta;

ACQUISITO il parere favorevole n 1 del 05/02/2018, e allegato alla presente, espresso dal Revisore dei Conti, nel quale si suggerisce:

- relativamente all'attività di notifica (art 12) la previsione, per quanto applicabile, della posta elettronica certificata (con conseguente maggiore economicità, efficienza ed efficacia nonché spinta verso la digitalizzazione degli atti amministrativi);
- relativamente alla disciplina della rateizzazione (art 24), l'applicazione, eventuale, di un regime più favorevole se previsto dalla normativa generale o speciale;

ACQUISITO il verbale della Commissione Regolamenti n 13 del 09/03/2018, allegato alla presente, che ha esaminato la bozza relativa al Regolamento delle entrate oggetto della presente proposta contenente le modifiche decise dalla stessa Commissione nella seduta del 19/01/2018 ed i suggerimenti del Revisore di cui al parere n 1 del 05/02/2018;

ACQUISITO il parere favorevole n 2 del 12/03/2018, e allegato alla presente, espresso dal Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributo, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

VISTO il DLgs 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

L'Assessore Pillitu illustra la proposta di deliberazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 27-03-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI UTA

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Scalas; Fenu; Muratore; Coghe; dell'Assessore Pillitu; del Sindaco, risultanti nel verbale integrale di seduta;

Preso atto dell'uscita dall'aula dei Consiglieri Coghe, Fenu, Muratore, Scalas;

Il sindaco nomina scrutatore il Consigliere Cossu in sostituzione del Consigliere Scalas;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 11 presenti e votanti;

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento delle entrate tributarie comunali, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione e del relativo Regolamento, si provvederà alla pubblicazione mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, della presente deliberazione e del Regolamento delle entrate tributarie comunali;
- Di dare atto che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione e del relativo Regolamento, si provvederà alla pubblicazione del Regolamento in oggetto, mediante inserimento sul sito del Comune di Uta nella sezione atti generali;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano su n. 11 presenti e votanti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE:

in ordine alla Regolarità tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. FARCI ROBERTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.L.gs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, si esprime

PARERE:

in ordine alla Regolarità contabile della proposta.

Data:

Il Responsabile del Servizio
F.to D.ssa ANGIUS SILVIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PORCU GIACOMO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CUCCU MICHELE

Certifico che la presente deliberazione è stata:

-posta in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 29-03-2018 per 15 giorni consecutivi;

-inviata in copia ai capi gruppo consiliari nella stessa data, Prot. n° 5761.

Uta, 29-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CUCCU MICHELE

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.
Uta, 29-03-2018

COMUNE DI UTA
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 11 in data 27-03-2018

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 - Limiti dei regolamenti
- Art. 4 - Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 - Funzionario responsabile
- Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8 - Dichiarazioni e denunce
- Art. 9 - Attività di controllo
- Art. 10 - Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli uffici comunali
- Art. 11 - Avvisi di accertamento
- Art. 12 - Notificazione degli atti
- Art. 13 - Riscossione ordinaria
- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Rimborsi
- Art. 16 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi
- Art. 17 - Ravvedimento operoso
- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Reclamo e mediazione tributaria
- Art. 20 - Diritto di interpello
- Art. 21 - Istituto dell'autotutela
- Art. 22 - Istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 23 - Istituto della conciliazione
- Art. 24 - Rateizzazione
- Art. 25 - Agevolazioni tributarie legate alla tutela e valorizzazione del territorio

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - a. dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
 - b. dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - c. dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - d. dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali e le norme in esso contenute sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Ente quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto con il contribuente, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Art. 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo sono contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 3 - Limiti del regolamento

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
2. La scelta della forma di gestione deve conseguire da una valutazione che, in merito alla forma prescelta, consideri sia gli aspetti economici che le forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.

3. L'affidamento a terzi della gestione dell'entrate tributarie deve essere aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa con particolare riguardo per:
 - a. i livelli qualitativi del servizio svolto;
 - b. gli eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi offerti;
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 5 - Funzionario responsabile

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate tributarie.
2. Il funzionario responsabile è individuato nel dirigente/responsabile dell'Area a cui appartiene il Servizio Tributi.
3. In particolare, il funzionario responsabile:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione;
 - f. cura la fase pre-contenziosa e contenziosa;
 - g. esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - h. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta;
 - i. ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - j. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote e tariffe relative ad un anno di imposta, si intendono automaticamente confermate le aliquote e tariffe precedentemente in vigore.

Art. 7 - Rapporti con il contribuente diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente e l'Ente in materia tributaria sono volti a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
2. L'Ente mette a disposizione quanto risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria e rende informazioni ai cittadini nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 8 – Dichiarazioni, denunce e comunicazioni

1. Tutte le dichiarazioni, denunce e comunicazioni tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ente e devono contenere:
 - a. l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata o posta elettronica normale, ove possibile;
 - b. i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
 - c. ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - d. la firma per sottoscrizione.

Art. 9 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate e assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo.
2. Ai fini del potenziamento del servizio tributi e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Art. 10 - Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - a. potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - b. agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.In particolare i responsabili degli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, responsabili di ogni atto che

possano avere rilevanza a scopi tributari e fiscali, sono tenuti a dare comunicazione sistematica al Servizio Tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata ai fini dell'interoperabilità e dell'interscambio delle banche dati di interesse comunale.

2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso alle banche dati di competenza dei singoli uffici.
3. Il Responsabile, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 11 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità, efficacia ed economicità delle procedure.
2. L'avviso di accertamento deve chiaramente indicare, comunque nei modi più coerenti a garantire l'economicità della attività amministrativa e la gestibilità della stessa mediante procedure informatiche, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Deve inoltre specificare il termine e l'autorità per l'eventuale ricorso giurisdizionale, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, il nominativo del funzionario responsabile del tributo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela, nonché ogni altro dato ed elemento imposto dalla legge o dai regolamenti sui singoli tributi.
3. Mediante l'avviso d'accertamento l'Ente procede a:
 - a. correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione, di comunicazione o di versamento;
 - b. rettificare la dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza della stessa;
 - c. accertare d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d. recuperare l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e. applicare le sanzioni relative agli errori e/o violazioni commesse;
4. Al fine di limitare l'emissione di avvisi di accertamento non sufficientemente fondati su elementi certi e incontrovertibili che potrebbero invece provenire da un confronto con il contribuente, il responsabile può attivare, previa valutazione costi-benefici, la procedura di contraddittorio endoprocedimentale.

La procedura è attivata con la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di un invito a comparire che deve contenere:

- a) una esposizione sintetica degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- b) indicazione del periodo d'imposta suscettibile di accertamento;
- c) indicazione del giorno e del luogo della comparizione;

La procedura si conclude con la stesura di un verbale di contraddittorio.

5. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici

automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 12 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata alternativamente con una delle seguenti modalità:
 - a. messo notificatore;
 - b. a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno;
 - c. a mezzo raccomandata A.G.;
 - d. a mezzo PEC, per i soggetti obbligati al possesso della medesima.

Art. 13 - Riscossione ordinaria

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a. permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - a. velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - b. assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - c. ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
 - a. mediante ruolo secondo le procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione.
 - b. in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;
2. L'ingiunzione di pagamento è sottoscritta dal funzionario responsabile ed è esecutiva di diritto.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a. le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - b. la somma richiesta a rimborso;
 - c. le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d. documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e. la firma per sottoscrizione.
3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica al contribuente l'accoglimento o il diniego dell'istanza.

Art. 16 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

Art. 17 – Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i. con riduzione delle sanzioni e degli interessi così come previsto dalla normativa vigente.
2. Al fine di favorire le attività di controllo del servizio tributi, il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento operoso, è invitato ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:
 - a. le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
 - b. la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
 - c. l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
 - d. ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

Art. 18 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato in campo tributario, oltre alla gestione in proprio, il comune può favorire, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso tributario, promuovendola con altri comuni .
2. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Comunale di cui alle deliberazioni C.C n. 59/1991, 14/1992, 3/1997, 4/1998, 18/2000, 24/2000 e 56/2007 spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'ente.
3. il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 19 - Reclamo e mediazione tributaria

1. Avverso gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19, del d.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i. è proponibile il reclamo e la mediazione secondo le norme contenute nell'art. 17-bis del d.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., qualora la controversia abbia un valore non superiore al limite che viene stabilito dalla legge.

Art. 20 - Diritto di interpello

1. Nella gestione dei tributi comunali trova applicazione il diritto di interpello previsto e disciplinato disciplinato dall'art. 11 della L. 212/2000 e s.m.i..

Art. 21 - Istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela di cui al DL 564 del 1994, convertito nella Legge 656 del 1994 e s.m.i.

Art. 22 - Istituto dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449/1997 e secondo quanto stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e s.m.i. nella gestione dei tributi comunali trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. Il Funzionario responsabile, per aderire all'accertamento con adesione, deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

Art. 23 – Istituto della conciliazione

1. In pendenza del giudizio, se le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la Commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede all'ulteriore trattazione della causa. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
2. Entro dieci giorni dalla data fissata per la trattazione della controversia ciascuna parte può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia in udienza. All'udienza la Commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
3. Con la definizione della controversia mediante conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
4. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Art. 24 – Rateizzazione

1. Il funzionario responsabile può disporre, su richiesta motivata dall'obbiettivo difficoltà ad adempiere dell'interessato, e se trattasi di debiti tributari derivanti da atti di accertamento non affidati all'Agente di riscossione, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, di importo complessivo non inferiore ad € 150,00, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 36, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Importo minimo singola rata	Numero massimo di rate mensili
Importi da € 150 a € 1.000	50,00	6
Importi da € 1.001 fino € 2.500	100,00	12
Importi da € 2.501 fino € 5.000	180,00	18
Importi da € 5.001 fino € 10.000	250,00	24
Importi da € 10.001	400,00	36

2. Il funzionario responsabile stabilirà la durata della rateizzazione e conseguentemente l'importo della rata, in base ai criteri stabiliti dal successivo comma 6.
3. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura del tasso legale vigente. Nel caso di omesso pagamento di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non adempiuta.
4. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal presente articolo, possono essere concesse in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento.
5. Qualora il debitore, decaduto il beneficio della dilazione, non ottemperi al pagamento del debito residuo entro i previsti 30 giorni, ai sensi del comma 4, si attiva la procedura di riscossione coattiva prevista dall'art. 14 del presente regolamento.
6. Le rateizzazioni sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a. per somme a debito pari o superiori a € 150,00 e fino a €. 1.000,00 mediante presentazione di apposita istanza contenente autodichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale devono essere indicate le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria e una dichiarazione di assenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente. Il contribuente potrà richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 6 (sei) rate con un importo minimo della rata di € 50,00.
 - b. per somme a debito superiori a €. 1.000,00 presentando apposita istanza di cui alla precedente lettera a, allegando ad essa la documentazione di seguito indicata:
 - la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta per le persone fisiche, lavoratori autonomi, titolari di ditte individuali in contabilità semplificata. Il contribuente con ISEE fino a Euro 4.500,00 potrà richiedere la rateizzazione massima prevista dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con ISEE compreso tra 4.501,00 ed Euro 12.000,00 potrà richiedere una rateizzazione non superiore all'80% del numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con ISEE compreso tra Euro 12.001,00 ed Euro 18.000,00 potrà richiedere una rateizzazione non superiore all'60% del numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con ISEE compreso tra Euro 18.001,00 ed Euro 26.000,00 potrà richiedere una rateizzazione non superiore all'40% del numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al comma 1 per

l'importo di competenza. Il contribuente con ISEE superiore ad Euro 26.000,00 non potrà ottenere il beneficio della rateizzazione.

Per le società di persone in contabilità semplificata dovrà essere allegato il modello ISEE di tutti i soci. Il valore di riferimento è calcolato attraverso la media aritmetica dei valori ISEE dei soci ponderata dalle quote di partecipazione.

- copia del bilancio di esercizio o libro inventari e dichiarazione IRAP/Redditi regolarmente inviata, relativa all'anno precedente a quello della data di richiesta per i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità ordinaria, società di capitali e enti assimilati. Il contribuente con indice di liquidità primaria, misurato come rapporto tra liquidità immediate/differite e passività a breve, fino a 0,8 potrà richiedere la rateizzazione massima prevista dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con indice di liquidità primaria maggiore di 0,8 e minore di 1,2 potrà richiedere una rateizzazione non superiore all'80% del numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con indice di liquidità primaria maggiore di 1,2 e minore di 1,6 potrà richiedere una rateizzazione non superiore all'60% del numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con indice di liquidità primaria maggiore di 1,6 e minore di 2,5 potrà richiedere una rateizzazione non superiore all'40% del numero massimo di rate previsto dalla tabella di cui al comma 1 per l'importo di competenza. Il contribuente con indice di liquidità primaria superiore a 2,5 non potrà ottenere il beneficio della rateizzazione;

Per le istanze riguardanti importi superiori a € 5.000,00 dovrà essere presentata idonea garanzia fidejussoria. In ogni caso dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva che attesti l'assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni/dilazioni nei confronti dell'Ente. L'Ufficio Comunale potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto della situazione di difficoltà finanziaria.

7. In ogni caso è fatta salva la possibilità per il contribuente di utilizzare strumenti di rateizzazione derivanti da eventuali norme a lui più favorevoli.

Art. 25 - Agevolazioni tributarie legate alla tutela e valorizzazione del territorio

Ai sensi dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 convertito in Legge 11 novembre 2014 n. 164, con apposito regolamento comunale e dietro una specifica valutazione costi benefici, l'Ente potrà stabilire entro i limiti individuati dalla legge:

1. i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione del territorio su progetti presentati da cittadini singoli e associati;
2. riduzioni o esenzioni di tributi inerenti le attività di riqualificazione e valorizzazione del territorio poste in essere.



COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

Parere del Revisore dei Conti n.1 del 5 febbraio 2018

**Oggetto: Parere sul Regolamento Entrate Tributarie
(prot. 1764 del 29 gennaio 2018)**

Il Revisore dei Conti – Dott. Andrea Boi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 25 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL),

VISTA

La richiesta di parere dell'Area Economica, Finanziaria, Ufficio Tributi del 29 gennaio 2018, prot. 1764;

ANALIZZATA

- La disciplina relativa alla potestà regolamentare degli Enti locali e in particolare dei comuni e delle province:

- a. Articoli 117 e 119 della Costituzione;
- b. Articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c. Articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d. Articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

- Le successive modifiche intervenute nell'ambito dell'attività di accertamento, riscossione e correlati istituti del ravvedimento, rateizzazione e recente rottamazione delle cartelle anche per i tributi locali;



VISTI

- Il Verbale numero 12 della Commissione Statuto e Regolamenti del 19 gennaio 2018;
- La bozza del regolamento generale delle entrate tributarie comunali che tiene conto delle modifiche apportate dalla Commissione Statuto e Regolamenti e riportate nel verbale richiamato;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

OSSERVATE

la coerenza, la conformità e la compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente;

IL REVISORE

ESPRIME parere **FAVOREVOLE**, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto;

SUGGERISCE: relativamente all'attività di notifica (art. 12), la previsione, per quanto applicabile, della posta elettronica certificata (con conseguente maggiore economicità, efficienza ed efficacia nonché spinta verso la digitalizzazione degli atti amministrativi); relativamente alla disciplina della rateizzazione (art. 24), l'applicazione, eventuale, di un regime più favorevole se previsto dalla normativa generale o speciale.

Cagliari, 5 febbraio 2018

IL REVISORE UNICO

Dott. Andrea Boi



COMUNE DI UTA

Città Metropolitana di Cagliari

Parere del Revisore dei Conti n.2 del 12 marzo 2018

**Oggetto: Parere sul Regolamento Entrate Tributarie
(prot. 4512 del 12 marzo 2018)**

Il Revisore dei Conti – Dott. Andrea Boi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 25 febbraio 2016, immediatamente esecutiva, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL),

VISTA

La richiesta di parere dell'Area Economica, Finanziaria, Ufficio Tributi del 12 marzo 2018, prot. 4512;

ANALIZZATA

- La disciplina relativa alla potestà regolamentare degli Enti locali e in particolare dei comuni e delle province:

- a. Articoli 117 e 119 della Costituzione;
- b. Articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c. Articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- d. Articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

- Le successive modifiche intervenute nell'ambito dell'attività di accertamento, riscossione e correlati istituti del ravvedimento, rateizzazione e recente rottamazione delle cartelle anche per i tributi locali;



VISTI

- Il Verbale numero 13 della Commissione Statuto e Regolamenti del 9 marzo 2018 che approva un ulteriore adeguamento al Regolamento delle Entrate Tributarie;
- La bozza del regolamento generale delle entrate tributarie comunali che tiene conto delle modifiche apportate dalla Commissione Statuto e Regolamenti ;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

OSSERVATE

la coerenza, la conformità e la compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente;

IL REVISORE

ESPRIME parere **FAVOREVOLE**, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Cagliari, 12 marzo 2018

IL REVISORE UNICO

Dott. Andrea Boi



Comune di Uta - Provincia di Cagliari

Piazza S'Olivariu - 09010 Uta (CA) - Tel. 07096660201 - fax 07096660217

Sito Istituzionale: www.comune.uta.ca.it | mail: info@comune.uta.ca.it | PEC: comune.uta@legalmail.it

Verbale n.12 del 19/01/2018

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

A seguito della convocazione del 18/01/2018 numero di protocollo 1179, in data 19/01/2018 alle ore 18:30 sono presenti i seguenti componenti della commissione statuto e regolamenti:

Presenti/Assenti:

Andrea Pibia → P

Marco Pillitu → P

Andrea Onali → P

Cesare Ena → A

Andrea Planu → P

Giosuè Scalas → A

Enrico Fenu → A

Il presidente Andrea Pibia incarica il consigliere Pillitu Marco di assumere il ruolo e la funzione di segretario verbalizzante della seduta.

Constatata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta e valida la seduta.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno "Esame bozza Schema di Regolamento Entrate Tributarie" il segretario prende la parola e presenta i caratteri salienti del regolamento.

In particolare si sofferma sull'articolo 11 comma 4 che prevede la possibilità per il responsabile di attivare un contraddittorio preventivo endoprocedimentale per gli avvisi di accertamento fondati su motivazioni controverse, inoltre sottolinea l'importanza dell'articolo 24 che dà la possibilità al contribuente di presentare istanze di rateizzazione secondo una procedura ben definita.

Dopo l'esposizione del segretario, prende la parola il consigliere Andrea Onali che propone le seguenti modifiche:

1. Eliminazione dell'articolo 26 che individua l'entrata in vigore del regolamento "Entrate Tributarie" al 01/01/2018 quindi retroattiva rispetto ad un eventuale delibera del Consiglio Comunale (l'entrata in vigore del succitato Regolamento dipenderà infatti dall'approvazione del Consiglio Comunale);



Comune di Uta - Provincia di Cagliari

Piazza S'Olivariu - 09010 Uta (CA) - Tel. 07096660201 - fax 07096660217

Sito Istituzionale: www.comune.uta.ca.it | mail: info@comune.uta.ca.it | PEC: comune.uta@legalmail.it

2. Modifica dell'art.24 comma 1 con l'eliminazione della locuzione "non definitivi" e sostituzione con la locuzione "non affidati all'agente di riscossione".

Segue breve discussione al termine della quale, all'unanimità dei presenti, si approva la proposta del Consigliere Onali.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno "Modifica dell'art. 2 del Regolamento De Minimis", prende la parola il consigliere Andrea Planu che, al fine di incentivare gli investimenti delle imprese nel Comune di Uta, sottolinea la necessità di potenziare l'intensità dell'agevolazione innalzando la percentuale massima del contributo dal 25% al 75% e l'importo massimo dello stesso da 1.500,00€ a 5.000,00€ per singola iniziativa.

Segue breve discussione al termine della quale, all'unanimità dei presenti, si approvano le modifiche proposte dal consigliere Planu.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente prende la parola, ringrazia i presenti per la collaborazione. Dichiara chiusa la seduta.

Uta, lì 19/01/2018

Il Presidente

Il Segretario



Comune di Uta - Provincia di Cagliari

Verbale n.13 del 09/03/2018

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

A seguito della convocazione del 07/03/2018 numero di protocollo 4153, in data 09/03/2018 alle ore 17:00 sono presenti i seguenti componenti della commissione statuto e regolamenti:

Presenti/Assenti:

Andrea Pibia → **P**

Marco Pillitu → **P**

Andrea Onali → **A**

Cesare Ena → **P**

Andrea Planu → **P**

Giosuè Scalas → **A**

Enrico Fenu → **A**

Il presidente Andrea Pibia incarica il consigliere Pillitu Marco di assumere il ruolo e la funzione di segretario verbalizzante della seduta.

Constatata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara aperta e valida la seduta.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno "Discussione parere del Revisore ed eventuale modifica del Regolamento Entrate Tributarie" il segretario prende la parola e presenta le variazioni all'ordine del giorno.

La prima è relativa all'introduzione della possibilità di notifica per mezzo PEC degli avvisi di accertamento per i soggetti obbligati al possesso della stessa. Questo strumento consente una semplificazione della procedura di notifica mediante utilizzo di strumenti informatici digitali. Pertanto all'art.12 è proposta l'aggiunta della lettera D "a mezzo PEC, per i soggetti obbligati al possesso della medesima".

La seconda è relativa all'introduzione di una clausola di salvaguardia a favore del contribuente nella procedura di rateizzazione prevista all'art.24. In particolare si consente al contribuente di utilizzare eventuali innovazioni normative a suo favore nella procedura di cui all'art.24. Pertanto si propone l'introduzione del comma 7 "In ogni caso è fatta salva la possibilità per il



Comune di Uta - Provincia di Cagliari

contribuente di utilizzare strumenti di rateizzazione derivanti da eventuali norme a lui più favorevoli”.

Segue breve discussione al termine della quale, all'unanimità dei presenti, si approvano le modifiche proposte dal segretario Marco Pillitu.

Dopo l'esposizione del segretario, prende la parola il consigliere Andrea Planu che espone il secondo punto all'ordine del giorno, "Modifica articolo 4 del Regolamento Per la concessione in uso e la gestione degli Impianti Sportivi Comunali". La modifica mira a consentire la piena fruizione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Uta. Per il raggiungimento di questo obiettivo appare eccessivamente limitante la possibilità di fruizione per le sole organizzazioni con sede legale nel Comune di Uta. Pertanto si propone che l'introduzione al primo comma dell'articolo 4 venga riscritta come di seguito: "L'Amministrazione Comunale può gestire direttamente gli impianti sportivi attraverso la concessione in uso prioritariamente a società/associazioni con sede legale a Uta."

Segue breve discussione al termine della quale, all'unanimità dei presenti, si approva la modifica proposta dal consigliere Planu.

Non essendovi altri punti da trattare, il Presidente prende la parola, ringrazia i presenti per la collaborazione. Dichiarata chiusa la seduta.

Uta, li 09/03/2018

Il Presidente

Il Segretario